



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore

Roma, 26.03.2013

Prot. n. 7356
Q. di. di. 33/23.1

ACEP
Associazione Autori Compositori e piccoli
Editori
Via Flaminia 185/b
7900 Rimini
info@assoacep.com

ADAP
Associazione Doppiatori Attori Pubblicitari
Via Francesco Londonio 24 20154 Milano
info@adap.it

AFI
Associazione Fonografici Italiani
Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano
presidente@afi.mi.it

AGIS
Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
presidenza@agisweb.it

AIE 77
c/o studio avv. Nicola Rocchetti -
Via della Scrofa 22 - 00186 Roma
Infoaie77@gmail.com

AMOR
associazione.amor@libero.it

ANAD
Associazione Nazionale Attori Doppiatori
Via Ofanto 18
00198 Roma
info@doppiatori.org

ANICA
Associazione Nazionale Industrie
Cinematografiche Audiovisive e Multimediali
V.le Regina Margherita 286 - 00198 Roma
anica@taxcreditcinema.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore

ANPAD
Associazione Nazionale
Produttori Autori Disc Jokey
Via Monte santo 14 - 00195 Roma
info@anpad.it

APT - Associazione Produttori Televisivi
Via Giunio Bazzone, 3
00195, Roma
apt@apt.it

ApTI
Associazione per il Teatro Italiano
c/o studio Petronio
Via Cola di Rienzo 8 00192 Roma
asso.teatroitaliano@gmail.com

ARTISTI 7607
Via Alberico II, 35
00193 Roma
Artisti7607@gmail.com

ARTISTI INDIPENDENTI 2010
artisti.indipendenti2010@gmail.com

Artisti on the road
info@artistiontheroad.it

ASAE
Associazione Sindacale Autori Editori
c/o Morgavero
Piazza Prealpi 4
20155 Milano
Fax 029961051

ASS.DO.RE.MI.
Via XXV Luglio, 20
84013 Cava dei Tirreni (SA)
Fax 089468277

ASSOARTISTI
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
assoartisti@confesercenti.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore

ASSODEEJAY

Reg. Poggi 48
17031 Albenga (SV)
info@assodeejay.it

AUDIOCOOP

Via della Valle, 71
Faenza (RA)
info@audiocoop.it

CODACONS

Coordinamento delle Associazioni per la Difesa
dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei
Consumatori
Via G. Mazzini 73
00100 Roma
presnazcodacons@tiscalinet.it

**F.I.M.I. FEDERAZIONE INDUSTRIA
MUSICALE ITALIANA**

Via Leone XIII, 14
20145 Milano
info@fimi.it

FAI

Forum Artisti Interpreti
Via Palestro, 30
00185 Roma
fai@forumartistiinterpreti.org

FELSA CISL

Via Tadino MI
info@felsaspettacolo.org

FIOFA

presidenza@fiofa.net

FISTEL CISL

Via Palestro, 30
00185 Roma
federazione.fistel@cisl.it

IPAA

Il Portale degli Autori e degli Artisti
Via Labicana, 29
00184 Roma
info@ipaa.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore

Itsright
Via Verziere 2
20122 Milano
info@itsright.it

Libersind conf.sal
posta@libersind.it

Nuovo IMAIE
Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti
ed Esecutori
Via Piave 66 -00187 Roma
info@nuovoimaie.it

Nuovo Imaie di Edoardo Vianello
edoardovianello@tiscali.it

NOTE LEGALI
Via degli Orti 44
40137 Bologna
info@notelegali.it

PMI
Produttori Musicali Indipendenti
Ripa di Porta Ticinese 63/a
20143 Milano (MI)
segreteria@pmiitalia.org

RETE SPETTACOLO INNOVAZIONE
retespettacolo@virgilio.it

SAI
Sindacato Attori Italiano
Via Ofanto 18
00198 Roma
sai@slc.cgil.it

SCF Consorzio Fonografici
Via Leone XIII, 14
20145 Milano
info@scfitalia.it

SLC-CGIL
Piazza Sallustio 24
00187 Roma
segreteria.nazionale@slc.cgil.it

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore

UGL CREATIVI UGL
Viale Regina Margherita 217
Roma
rocreativi.ugl@libero.it

UNAMS
Unione Artisti
Viale delle Province 184
00162 Roma
segreteria.nazionale@unams.it

UNCLA
Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4
20122 Milano
segreteria@uncla.it

UNdA-uilcom
Unione Nazionale degli Artisti
Via di Tor Fiorenza 35
00199 Roma
uilcom@uilcom.it

UNIVIDEO – Unione Italiana Editoria Audiovisiva
C.so Buenos Aires 43
20124 Milano
univideo@univideo.org

UNSA-UIL
Via Lucullo 6
00187 Roma
uns@uil.it

Oggetto: Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto legge 30 Aprile 2010 n. 64 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 Giugno 2010, n. 100



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore

Come è noto, con la disposizione in oggetto, il Legislatore ha posto in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'onere di provvedere, con proprio decreto, al riordino della materia del Diritto Connesso al Diritto d'Autore.

Stante la complessità delle tematiche da svolgere, la materia è stata sottoposta allo studio del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, massimo organo consultivo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, previsto dall'art. 190 della Legge 26 Aprile 1941 n. 633.

Nell'ambito delle predette attività, l'organo in parola ha ritenuto utile e proficuo coinvolgere le Associazioni in indirizzo, con il proposito di acquisire eventuali contributi ed osservazioni sulla bozza di decreto allegata.

Al fine di addivenire quanto prima alla stesura definitiva della proposta di provvedimento, si invitano le Associazioni interessate a far pervenire, entro il **4 aprile 2013**, ogni eventuale osservazione in merito alle questioni ritenute di maggiore rilevanza - corredate, ove possibile, di apposite proposte di modifica al testo normativo - al seguente indirizzo di posta elettronica: ccpda@beniculturali.it

Il Presidente del Comitato Consultivo
Permanente per il Diritto D'Autore
(Avv. Paolo Marzano)

Riordino, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, della materia del diritto connesso al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, che, tra l'altro, dispone la costituzione del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato che *"opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso"*;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 39, comma 2, il quale dispone che: *"Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari di diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera."*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, in corso di registrazione, con il quale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del predetto decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si è provveduto all'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale il consigliere della Corte dei conti, dott. Paolo Peluffo, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2012 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere Paolo Peluffo, oltre alle funzioni già delegate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2011, tra l'altro, sono state altresì delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in

materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonché l'attuazione delle relative politiche;

VISTO il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso in data

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in data

DECRETA

Art. 1

(Criteri di individuazione di artisti primari e comprimari nel settore musicale e nel settore delle opere cinematografiche e assimilate)

1. Al fine di consentire l'immediato ed effettivo funzionamento del mercato liberalizzato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, i criteri di individuazione di artisti primari e comprimari, nel settore musicale, sono, fino al 31 dicembre 2014, i seguenti:
 - a) è artista primario, l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome è indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza di supporto, sul formato digitale dell'opera o che, comunque, è indicato come tale dal produttore di fonogrammi, anche eventualmente menzionato insieme ad altri artisti primari;
 - b) è artista comprimario, l'artista esecutore che, nell'esecuzione dell'opera, sostiene una parte di notevole importanza artistica e il cui nome è menzionato nella confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, è indicato come tale dal produttore di fonogrammi;
 - c) un complesso orchestrale o corale dotato di personalità giuridica, è artista comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall'orchestra non è di mero accompagnamento ma è parte principale della composizione per i quali il direttore di orchestra o coro è artista primario; non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione è diretta da un direttore di orchestra o coro; per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore di orchestra o coro è artista comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non è artista avente diritto;
 - d) sono artisti primari, i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un direttore di orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l'importanza nella composizione; sono, altresì, artisti comprimari le prime parti dell'orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo; inoltre, per particolari tipologie di organico ovvero di composizione, in cui singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che hanno reso la propria esecuzione sotto conduzione, hanno sostenuto parti di specifico rilievo, è riconosciuto il ruolo di artista comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore di fonogrammi o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun componente di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione, è primario; se uno dei componenti è specificamente indicato come maestro concertatore, tale componente è artista primario, mentre gli altri componenti sono artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui è esplicitato, nel nome del gruppo, il ruolo di artista primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da camera senza

direttore, il maestro concertatore, primo violino di spalla, è artista primario, mentre i restanti componenti sono artisti comprimari;

- e) sono artisti primari dei fonogrammi che riproducono opere liriche, i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti, mentre sono artisti comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla lettera b).
2. Al fine di consentire l'immediato ed effettivo funzionamento del mercato liberalizzato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, i criteri di individuazione di artisti primari e comprimari, nel settore delle opere cinematografiche e assimilate, sono, fino al 31 dicembre 2014, i seguenti:
- a) è artista primario, l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'articolo 6 ovvero che abbia la maggiore rilevanza nei titoli dell'opera come protagonista del suo intreccio narrativo;
- b) è artista comprimario, l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'articolo 6 ovvero che appaia tale dai titoli dell'opera interpretando un ruolo, seppure non protagonista, comunque rilevante rispetto al suo intreccio narrativo,
3. Il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui all'Articolo 190 della Legge 21 aprile 1941, n.633 provvede all'analisi e, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, alla proposta di possibili differenti criteri per l'individuazione degli artisti primari e comprimari alla luce delle opportunità di classificazione derivanti dall'innovazione tecnologica e tenuto conto delle esperienze di altri Paesi europei. I criteri di individuazione di cui ai commi 1 e 2 restano in ogni caso in vigore sino all'emanazione di un successivo decreto ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 2

(Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni)

1. Nel caso in cui tutti gli artisti interpreti ed esecutori di una determinata opera cinematografica o assimilata o di un determinato fonogramma abbiano conferito mandato a un'unica impresa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, la medesima impresa può adottare in maniera autonoma i criteri di ripartizione dei compensi dovuti a ciascun interprete ed esecutore, fatto salvo l'obbligo di riservare agli artisti comprimari almeno il trenta per cento del compenso complessivo.
2. Nel caso in cui gli artisti interpreti ed esecutori di una determinata opera cinematografica o assimilata o di un determinato fonogramma abbiano conferito mandato a diverse imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, le suddette imprese sono tenute, ove necessario, ad addivenire, entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello di utilizzazione dell'opera o del fonogramma, ad un accordo su criteri di ripartizione fra gli artisti interpreti ed esecutori che consenta l'effettiva riscossione del compenso dagli utilizzatori. Gli accordi di cui al presente comma 2 sono notificati alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2013 e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Al fine di garantire la corretta erogazione dei compensi agli artisti aventi diritto, ciascuna impresa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, con riferimento alle somme annualmente riscosse, procedono ad un accantonamento in un fondo appositamente costituito ed evidenziato in bilancio dei seguenti importi:
 - a) cinque per cento dei compensi relativi ai fonogrammi facenti parte del repertorio audio dei fonogrammi, in relazione ai quali sia stata redatta la classificazione degli esecutori aventi diritto sulla base della copia acquisita del fonogramma completo della indicazione degli artisti aventi diritto;
 - b) quaranta per cento dei compensi relativi ai fonogrammi facenti parte del repertorio audio dei fonogrammi;
 - c) dieci per cento dei compensi relativi alle opere facenti parte del repertorio delle opere video.
4. Gli accantonamenti di cui al comma 5 sono destinati all'erogazione dei compensi in favore degli artisti aventi diritto individuati all'esito della risoluzione delle controversie derivanti dalla eventuale contestazione per il mancato inserimento o per l'errata classificazione, fra artisti primari e artisti comprimari, degli artisti di un fonogramma o di un'opera cinematografica o assimilata, nonché alla erogazione dei compensi di cui all'articolo 7, primo comma, della Legge 5 febbraio 1992, n.93-
5. Trascorso il periodo di trecentosessantacinque giorni dall'avvenuto riparto, gli accantonamenti di cui al comma 5, al netto delle erogazioni già effettuate ai sensi del precedente comma 6, sono ripartite tra tutti gli artisti individuati come aventi diritto dei fonogrammi e delle opere cinematografiche o assimilate.
6. Le erogazioni dei compensi di cui all'articolo 7, primo comma, della Legge 5 febbraio 1992, n.93, sono trasferite al Nuovo IMAIE, che le destina alle attività, nonché per le finalità di cui all'articolo 7, secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992, n.93.

Articolo 3

(Riscossione e corresponsione dei compensi agli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto che non hanno conferito mandato ad alcuna impresa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012)

1. Alla riscossione e corresponsione dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto che non conferiscono mandato ad alcuna delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 provvede il Nuovo IMAIE. Le somme relative ai diritti non esercitati entro millenovantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco previsto dal comma 3 nonché le somme relative ai diritti di cui non sono individuabili i titolari sono devolute al nuovo IMAIE e sono dal nuovo IMAIE utilizzate per le attività nonché per i fini di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
2. Al fine di assicurare la corretta individuazione dei soggetti di cui al comma 1, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 comunicano semestralmente al nuovo IMAIE i nominativi degli artisti interpreti ed esecutori che hanno conferito loro mandato, corredando tale comunicazione dalla documentazione comprovante l'avvenuto conferimento del mandato.

3. Il nuovo IMAIE pubblica nel proprio sito, per millenovantacinque giorni consecutivi, distintamente per ciascun trimestre, l'elenco degli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto che non hanno conferito mandato ad alcuna impresa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, con l'indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso, della tipologia di pubblica divulgazione del fonogramma o dell'opera cinematografica o assimilata che ha generato il compenso stesso e del produttore di fonogrammi o utilizzatore che lo ha versato.

Articolo 4

(Modalità di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi)

1. I produttori di fonogrammi corrispondono, senza ritardo e, comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito, ai sensi dell'articolo 71-octies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 per apparecchi e supporti di registrazione audio, agli artisti interpreti o esecutori per il tramite delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 cui hanno conferito mandato ovvero, in caso di mancato conferimento di mandato, al nuovo IMAIE che provvede a corrispondere il medesimo compenso, ai sensi dell'articolo 3, agli artisti interpreti o esecutori aventi diritto.
2. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori, per il cinquanta per cento ai medesimi per il tramite delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 cui hanno conferito mandato ovvero, in caso di mancato conferimento di mandato, al nuovo IMAIE che provvede a corrispondere il medesimo compenso, ai sensi dell'articolo 3, agli artisti interpreti o esecutori aventi diritto e, per il restante cinquanta per cento, al nuovo IMAIE che le utilizza per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
3. I compensi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ivi indicati, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio e per il settore video, all'ammontare dei diritti amministrati da ciascun soggetto intermediario, certificati ai sensi del all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno precedente a quello dell'attribuzione e in base al principio contabile della competenza. A tale fine, agli oneri di comunicazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 si aggiungono gli oneri di comunicazione di tutti gli elementi indicati nel periodo precedente, la cui ottemperanza è altresì pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.

Articolo 5

(Banca dati informatica dell'audiovisivo e della musica)

1. Le imprese operanti nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori possono soddisfare il requisito minimo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, avvalendosi, previo accordo, di banche dati predisposte e gestite, anche in forma associata, da altre imprese del settore.

2. Al fine di favorire un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 nonché la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, il nuovo IMAIE, per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rende accessibile[, previo pagamento di un compenso pari a.....,] sul proprio sito internet, la propria banca dati informatica, regolarmente aggiornata, e scaricabile dell'audiovisivo e della musica, consistente, rispettivamente, nel repertorio dei fonogrammi e nel repertorio delle opere cinematografiche ed assimilate pubblicamente divulgate e protette ai sensi degli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, nonché dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 che si avvalgono di una banca dati esterna devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante il possesso del requisito minimo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, attraverso il ricorso all'utilizzo stabile di banca dati informatica esterna.
4. E' istituita una commissione per la verifica della coerenza delle informazioni contenute nelle banche dati informatiche costituite, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 e per la risoluzione delle relative controversie.
5. La commissione di cui al comma 4 è composta da cinque elementi designati di concerto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno, con funzioni di Presidente, in rappresentanza delle amministrazioni designanti, e i restanti quattro, tenuto conto delle proposte delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i compiti, la durata e le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 4.

Articolo 6

(Obbligo di comunicazione dei dati)

1. Il produttore e il distributore del fonogramma, anche attraverso le associazioni di categoria, anche attraverso le associazioni di categoria, trasmettono alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco dei fonogrammi da essi prodotti e distribuiti ed ancora protetti ai sensi degli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con la indicazione degli artisti interpreti ed esecutori che vi hanno preso parte.

2. Per le pubblicazioni avvenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 deve essere assolto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'opera cinematografica o assimilata ovvero del fonogramma.
3. L'elenco di cui ai commi 1 e 2 contiene i seguenti dati:
 - a) titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano,
 - b) anno di pubblicazione o di distribuzione nel territorio dello Stato,
 - c) l'indicazione del produttore, la durata complessiva, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC), l'indicazione dell'autore musicale, il luogo di fissazione del fonogramma, l'elenco degli artisti interpreti ed esecutori, nonché la residenza degli artisti interpreti ed esecutori e ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
4. In riferimento agli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'utilizzatore trasmette al produttore di fonogrammi o all'associazione di categoria cui esso appartiene, l'elenco dei fonogrammi utilizzati, comunicati al pubblico o diffusi entro sessanta giorni dall'avvenuta utilizzazione, comunicazione o diffusione. Tale elenco, distintamente per ciascun fonogramma, contiene i seguenti dati:
 - a) il titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano,
 - b) l'anno di distribuzione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di utilizzazione del singolo fonogramma, la data o il periodo al quale si riferisce l'utilizzazione, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC),
 - c) l'indicazione dell'autore e degli artisti interpreti o esecutori primari, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
5. Il produttore e il distributore del fonogramma, anche attraverso le associazioni di categoria, trasmettono, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4, copia della documentazione stessa, alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, unitamente ad ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
6. In riferimento agli articoli 80 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'utilizzatore trasmette alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, l'elenco delle opere cinematografiche o assimilate, commercializzate, comunicate al pubblico, diffuse, rappresentate o, comunque, pubblicamente divulgate entro sessanta giorni dall'avvenuta commercializzazione, comunicazione, diffusione, rappresentazione o, comunque, pubblica divulgazione.

Tale elenco, distintamente per ciascuna opera, contiene i seguenti dati:

- a) il titolo originale dell'opera e l'eventuale titolo italiano,
- b) l'anno di produzione,
- c) l'anno di distribuzione, commercializzazione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di diffusione della singola opera cinematografica o assimilata e il numero di copie distribuite, la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione, eventuali numeri di catalogazione o identificativi dell'opera cinematografica o assimilata, l'indicazione del regista, e l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori primari, ivi inclusi gli artisti doppiatori, nel caso di opera cinematografica o assimilata espressa

originariamente in lingua diversa dall'italiano, ovvero ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione dell'opera cinematografica o assimilata.

7. Tutti i dati e le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo sono elaborati e trasmessi in formato digitale su tracciato dati elaborabile.

Articolo 7

(Obbligo di separazione contabile per il nuovo IMAIE)

1. Il nuovo IMAIE gestisce separatamente, attraverso apposite contabilità analitiche, le somme da destinare alle attività e alle finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Le risultanze delle contabilità analitiche sono, altresì evidenziate nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Articolo 8

(Criteri di individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori)

OPZIONE 1 (Competenza)

Ai fini dell'individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, si applica il principio contabile della competenza e si tiene conto della data di utilizzo del fonogramma o dell'opera cinematografica o assimilata.

OPZIONE 2 (Cassa)

Ai fini dell'individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, si applica il principio contabile della cassa e si tiene conto della data di maturazione del compenso per l'utilizzo del fonogramma o dell'opera cinematografica o assimilata.

OPZIONE 3 (Mista)

Ai fini dell'individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, si applica il principio contabile della competenza e si tiene conto della data di utilizzo del fonogramma o dell'opera cinematografica o assimilata. E' fatta salva, nel caso di passaggio, tramite conferimento di mandato, ad altra impresa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, la facoltà di ciascun artista interprete ed esecutore di richiedere, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dagli accordi vigenti con gli utilizzatori e previa tempestiva notifica alla precedente impresa mandataria, l'applicazione del principio contabile della cassa ai compensi maturati e non ancora riscossi alla data di conferimento del nuovo mandato.

Articolo 9

(Determinazione dei compensi di cui agli articoli 80 e 84 della legge n 633 del 22 aprile 1941)

I compensi di cui agli articoli 80 e 84 della legge n. 633 del 1941 non sono rinunciabili e, in difetto di accordo da concludersi tra gli utilizzatori e le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Articolo 10

(Rinvio)

1. Con successivi decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 si procederà al riordino delle tematiche relative alla materia del diritto connesso non disciplinate nel presente decreto e all'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 11

(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,